

# Linee guida per il riconoscimento dei sistemi turistici locali e per il finanziamento dei programmi di attività

## 1 ) Relazione

### 1. Premessa

**1.1.** Con il presente documento di indirizzo, l'Amministrazione regionale intende portare a compimento il processo di istituzione dei sistemi turistici locali, definendo le procedure per il loro riconoscimento e le modalità di finanziamento dei relativi programmi di attività.

La creazione dei sistemi turistici locali si inserisce con efficacia nelle recenti scelte di politica legislativa operate dalla Giunta e risulta pienamente coerente con i nuovi obiettivi della programmazione regionale.

L'istituzione dei nuovi organismi si pone in linea con le misure di riordino dell'organizzazione turistica regionale sinora adottate e così, in particolare, con la riforma degli enti turistici e con la valorizzazione del ruolo degli enti locali.

**1.2.** Il finanziamento dei programmi di attività e dei progetti di sviluppo – che costituiscono il nucleo essenziale dell'azione dei sistemi turistici locali – consente all'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio (di seguito, per brevità, indicato come Assessorato), di farsi interprete con efficacia delle nuove esigenze di crescita economica e di incremento dell'occupazione.

Nel contempo, gli interventi realizzati dai sistemi turistici locali sono destinati a favorire il miglioramento della qualità della vita, in una prospettiva di valorizzazione delle risorse ambientali e di tutela del territorio orientata a garantire uno sviluppo turistico sostenibile.

Ai sistemi turistici locali è affidata la realizzazione di programmi di attività e di progetti di sviluppo dell'offerta, orientati anzitutto alla valorizzazione delle risorse e alla promozione dell'offerta turistica.

Il necessario raccordo tra le azioni dei sistemi turistici locali e le linee della programmazione turistica regionale corrisponde anche alla volontà dell'Amministrazione di affrontare la sfida imposta dall'internazionalizzazione dei mercati attraverso l'attuazione di interventi diretti a consolidare l'immagine unitaria della Sardegna.

**1.3.** La Regione attribuisce un'importanza strategica all'istituzione dei sistemi turistici locali e alle azioni che potranno attuare per lo sviluppo economico del territorio, per l'incremento occupazionale e per crescita la culturale e sociale della Sardegna.

In questa prospettiva, l'Assessorato presterà grande attenzione alla realizzazione dei programmi finanziati e all'operato dei sistemi turistici locali, impegnandosi ad assicurare il supporto necessario a garantire il conseguimento degli obiettivi di sviluppo, anche attraverso una costante attività di accompagnamento.

Nel contempo, l'attività dei sistemi turistici locali formerà oggetto di un monitoraggio costante da parte dell'Amministrazione regionale, in tutte le fasi di esecuzione dei progetti attuativi e a conclusione del lavoro svolto.

La valutazione dei risultati conseguiti nello sviluppo dei programmi di attività, consentirà di trarre indicazioni utili per verificare l'opportunità di valorizzare il ruolo dei sistemi turistici locali nell'ambito delle politiche turistiche regionali e nella programmazione dei futuri interventi finanziari.

## **2. La costituzione dei sistemi turistici locali**

**2.1.** Ai fini del riconoscimento regionale, per **sistema turistico locale** si intende l'associazione tra soggetti pubblici e privati, che operano in un ambito territoriale definito, finalizzata alla realizzazione di programmi di attività per l'attuazione di progetti di sviluppo, con l'obiettivo di riqualificare l'offerta, attrarre maggiori flussi e aprire nuovi mercati.

Essi costituiscono un modello innovativo per l'elaborazione di programmi di sviluppo turistico e la realizzazione dei relativi progetti attuativi, orientati soprattutto alla valorizzazione delle risorse e alla promozione dell'offerta turistica.

Non si tratta di nuovi enti pubblici, né di altri organismi intermedi, ma di nuove figure di organizzazione turistica locale chiamate a progettare e realizzare una forma inedita di crescita socio-economica del territorio.

**2.2.** I sistemi turistici locali nascono per **iniziativa** degli enti locali, singoli o associati nelle forme di legge, o su impulso delle associazioni di categoria o dei consorzi degli imprenditori turistici, e prendono forma attraverso l'intesa tra i soggetti pubblici e privati interessati allo sviluppo turistico del territorio.

La loro formazione non è imposta dall'alto, ma avviene dal basso, sulla base dell'effettiva condivisione da parte dei proponenti di progetti di sviluppo turistico, che costituiscono il fulcro dell'attività programmata.

Attuati correttamente in accordo tra gli organi di governo del territorio e i soggetti privati, i sistemi turistici locali consentiranno di realizzare nuove opportunità di crescita economica e di progresso sociale, con riferimento soprattutto all'espansione del turismo nelle zone interne e alla destagionalizzazione delle presenze.

**2.3.** La creazione dei sistemi turistici locali risponde perciò all'essenziale esigenza di favorire l'affermazione di una cultura di **governo locale del turismo** e di contribuire alla creazione di nuove **sinergie tra soggetti pubblici e privati**.

Da un lato, l'Assessorato intende operare una più estesa dislocazione delle competenze dal livello regionale all'ambito territoriale in cui si realizza il prodotto turistico, contribuendo così alla piena valorizzazione delle realtà locali ed alla accentuazione della responsabilità dei Comuni e del ruolo delle Province.

Dall'altro lato, viene favorita la logica del partenariato tra le imprese turistiche e la loro partecipazione, insieme agli altri soggetti privati, alla condivisione delle scelte fondamentali di governo del territorio.

In questo contesto, l'Amministrazione regionale rivolge anche un'attenzione particolare alle imprese operanti nel settore turistico, con specifico riguardo per le piccole e medie imprese.

L'Assessorato, infatti, riconosce il ruolo fondamentale che esse svolgono per la crescita economica regionale e per l'incremento dei livelli di occupazione, nella consapevolezza che il miglioramento della qualità dell'accoglienza va garantito anche sostenendo la riqualificazione delle imprese turistiche e la promozione di marchi di qualità e di club di prodotto.

### **3. Il riconoscimento dei sistemi turistici locali**

**3.1.** La costituzione dei sistemi turistici locali è **promossa** dagli enti locali, attraverso forme di partenariato tra soggetti pubblici e privati, oppure dalle associazioni di categoria o dai consorzi degli imprenditori operanti nel settore turistico.

L'iniziativa è assunta anche attraverso forme di concertazione con le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competenti per territorio e con le associazioni di categoria degli operatori che concorrono alla formazione dell'offerta turistica.

È importante che ai sistemi turistici locali aderiscano le associazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni, gli altri soggetti pubblici o privati, che operano per lo sviluppo turistico nell'ambito territoriale di riferimento.

L'azione dei sistemi turistici locali deve svilupparsi intorno a progetti di valorizzazione del territorio, secondo modelli innovativi, attraverso i quali le autonomie locali dimostrino di essere capaci di governare l'offerta turistica e di essere in grado di concertare nuove sinergie con gli operatori economici e, più in generale, con tutti i soggetti interessati, siano essi pubblici o privati.

La partecipazione ai sistemi turistici locali avviene attraverso la sottoscrizione dell'accordo costitutivo o con l'adesione, mediante un atto formalizzato in tempi successivi alla costituzione.

**3.2.** La scelta della **forma associativa** per la costituzione dei sistemi turistici locali e delle relative modalità di organizzazione è rimessa all'autonomia dei soggetti partecipanti.

Posto che le direttive regionali non stabiliscono quale debba essere la natura giuridica dei sistemi turistici locali, i soggetti pubblici e privati interessati alla loro creazione sono del tutto liberi di optare per le forme associative ritenute maggiormente idonee a conseguire gli obiettivi di sviluppo della realtà locale.

I sistemi turistici locali possono trovare modelli tipici di realizzazione nell'ambito della programmazione negoziata – tra gli altri, in particolare, nei patti territoriali e negli accordi di programma – od in altre forme organizzative che prevedano la compartecipazione dei soggetti pubblici e degli operatori privati – consorzi, società di servizi – che meglio si adattino alle particolari esigenze dell'ambito territoriale in considerazione.

È comunque condizione per il riconoscimento, l'esistenza di un accordo in forma scritta avente data certa, stipulato dai soggetti promotori, in cui sia prevista la possibilità di adesione da parte di altri soggetti interessati, anche in un tempo successivo alla costituzione.

**3.3.** Con riferimento all'**ambito territoriale**, per evitare il rischio di un'eccessiva frammentazione e garantire livelli adeguati di aggregazione tra soggetti pubblici e operatori privati, si prevede che l'estensione dei sistemi turistici locali si riferisca ad un ambito regionale vasto, che interessi un'aggregazione territoriale di notevole ampiezza, sino a comprendere, se del caso, il territorio di più province.

Ciò consentirà di individuare comparti turistici sufficientemente ampi, costituiti da porzioni rilevanti del territorio, idonei ad assicurare la realizzazione di programmi di attività di largo respiro e di dotare i sistemi turistici locali di congrue risorse per la realizzazione dei progetti di sviluppo finanziati.

In questo senso, l'ambito territoriale dei sistemi turistici locali non si identifica di necessità con il territorio della Provincia, anche se la loro dimensione di riferimento è rappresentata da un'estensione territoriale che comprende almeno una Provincia.

È comunque fatta salva la possibilità per i comuni di non aderire ad alcun sistema turistico locale o di aderire, in forza di una motivata delibera, ad un sistema turistico locale diverso da quello cui aderisce la Provincia di appartenenza.

**3.4.** Il sistema turistico locale si caratterizza anzitutto per il programma di attività che ne costituisce l'essenza, mentre l'ammissione al finanziamento consegue come effetto della valutazione positiva da parte della Regione del valore delle azioni e degli interventi proposti.

Tanto che il riconoscimento ha una durata di tre anni, corrispondente alla normale estensione temporale del programma di attività predisposto dai soggetti promotori e ammesso al finanziamento regionale.

Il **riconoscimento** dei sistemi turistici locali da parte dell'Amministrazione si configura, in sostanza, come una sorta di accreditamento della validità del piano di sviluppo presentato dai proponenti, secondo la logica alla quale più volte si è fatto riferimento.

#### **4. Programma di attività e relativi progetti di sviluppo turistico**

**4.1.** Il nucleo essenziale dei sistemi turistici locali è rappresentato dal **programma di attività** – composto di uno o più progetti condivisi dai soggetti interessati alla crescita economica del territorio – nel quale vengono stabiliti gli obiettivi di sviluppo turistico e gli strumenti operativi destinati alla realizzazione delle azioni pianificate dai soggetti promotori.

Il successo delle iniziative assunte dai sistemi turistici locali dipenderà anzitutto dalla capacità di progettare azioni coerenti ed integrate per la valorizzazione delle risorse esistenti, la riqualificazione dell'offerta e la creazione di nuovi prodotti.

In proposito, va ricordato che la presentazione del programma di attività, nei termini e con le modalità indicate, si configura come una condizione essenziale per ottenere il riconoscimento regionale del sistema turistico locale.

**4.2.** I programmi di attività devono essere articolati in maniera tale da consentire di operare una valutazione compiuta dell'efficacia delle azioni previste, della congruità del finanziamento richiesto, delle modalità di realizzazione degli interventi e delle concrete ricadute sul miglioramento dell'offerta.

In ordine alla **tipologia degli interventi** da realizzare e agli obiettivi che il programma di attività intende perseguire, le proposte devono essere articolate in uno o più progetti di sviluppo, ciascuno dei quali corredato dall'indicazione delle azioni da intraprendere, dall'illustrazione degli obiettivi da perseguire, dai risultati attesi, dal piano finanziario e dal cronogramma dell'attività.

In questa prospettiva, va riconosciuta la prevalente funzione pubblica che i sistemi turistici locali sono chiamati a svolgere, nel perseguimento delle finalità di interesse generale che stanno alla base del programma di attività e dei progetti di sviluppo turistico.

Peraltro, occorre richiamare l'attenzione dei soggetti responsabili degli interventi attuati dai sistemi turistici locali sulla necessità di rispettare la normativa comunitaria in materia di **aiuti di stato alle imprese**. Ciò può accadere ogni qualvolta le azioni compiute nell'attuazione dei programmi di attività si traducano in un vantaggio economico per talune imprese o per talune produzioni, tale da configurare una distorsione della concorrenza destinata ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri dell'Unione Europea.

**4.3.** Con riferimento al piano finanziario si osserva che l'ammontare complessivo dei fondi attualmente disponibili consente di offrire un significativo sostegno ai progetti di sviluppo che otterranno l'accreditamento regionale.

Nell'indicare la tipologia degli interventi, i promotori dovranno specificare il carattere delle **azioni previste**, precisando se si tratta di iniziative dirette alla valorizzazione delle risorse, all'integrazione tra tipologie diverse di offerta, all'integrazione di prodotti turistici, alla creazione di nuovi prodotti, alla riqualificazione delle imprese o all'aggregazione tra le imprese.

**4.4.** Il programma di attività presentato dal sistema turistico locale per il finanziamento regionale sarà valutato dalla Commissione nel suo complesso, con riferimento ad ogni singolo progetto di sviluppo e in relazione a ciascuna fase indicata dal progetto.

## **5. La valutazione, il monitoraggio e la verifica finale dei programmi di attività**

**5.1.** Le azioni svolte dai sistemi turistici locali formeranno oggetto di un monitoraggio costante da parte dell'Assessorato e di una verifica finale dei risultati, da attuare anche sulla base dei criteri che gli stessi proponenti indicheranno per la valutazione.

L'esigenza di sottoporre ad osservazione costante le attività svolte nell'attuazione dei progetti di sviluppo non risponde ad una logica di controllo inutilmente penalizzante per i sistemi turistici locali.

Al contrario, l'Assessorato intende offrire ai soggetti interessati un utile supporto di consulenza per verificare la coerenza dell'azione svolta con le finalità indicate nel programma di attività e con gli obiettivi di programmazione regionale.

Il monitoraggio operato sulle diverse fasi di realizzazione dei progetti di sviluppo consentirà, inoltre, di garantire l'assistenza necessaria alla verifica della ammissibilità delle spese sostenute.

**5.2.** Nel monitoraggio *in itinere* e nella valutazione finale l'Assessorato potrà avvalersi, pur non essendo vincolata, dei criteri indicati dal sistema turistico locale. La scelta di impegnare il soggetto richiedente nella proposta delle **modalità di valutazione** consente di evitare il rischio che la fissazione di parametri rigidi e di standard uniformi per tutti gli interventi possa penalizzare i sistemi turistici locali che intendano proporre interventi particolarmente complessi e innovativi.

Nel contempo, il metodo adottato vincola il soggetto proponente a proporre tipologie di intervento che abbiano un'immediata ricaduta sul piano operativo e rivestano una reale incidenza pratica per la valorizzazione delle risorse e il miglioramento dell'offerta turistica.

L'Amministrazione potrà così procedere ad una verifica consapevole dei risultati conseguiti, al termine delle diverse fasi di realizzazione dei progetti di sviluppo e a conclusione dell'attività prevista dal programma.

**5.3.** Fermi restando gli obblighi di rapporto parziale e di rendicontazione finale è fatto salvo il diritto dell'Assessorato di operare **controlli diretti** sui sistemi turistici locali, i

quali sono tenuti ad assicurare piena disponibilità e cooperazione nell'effettuazione delle verifiche.

## **6. Indicazioni conclusive**

**6.1.** La valutazione dei risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi di attività consentirà all'Assessorato di trarre indicazioni importanti per considerare l'opportunità di valorizzare il ruolo dei sistemi turistici locali nell'ambito delle politiche turistiche regionali.

Il successo delle azioni intraprese dai sistemi turistici locali nell'attuazione dei progetti di sviluppo potrà indurre l'Amministrazione a considerare i nuovi organismi come interlocutori privilegiati per il perseguimento degli obiettivi della programmazione turistica regionale.

Un'esperienza positiva nell'impiego dei fondi pubblici favorirà certamente il finanziamento di nuovi interventi e l'adozione di altre misure di sostegno da riservare ai sistemi turistici locali, per assistere la crescita economica del settore turistico e garantire altre opportunità occupazionali per le giovani generazioni.

## **2) Direttive**

### **Articolo 1**

#### **(Oggetto)**

1. Le presenti direttive disciplinano le procedure per il riconoscimento dei sistemi turistici locali e per il finanziamento dei relativi programmi di attività, in attuazione dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e in coerenza con gli indirizzi della programmazione turistica regionale.

2. Attraverso il riconoscimento dei sistemi turistici locali la Regione intende favorire l'integrazione tra le politiche del turismo e le politiche di governo del territorio e di sviluppo economico, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione.

### **Articolo 2**

#### **(Nozione)**

1. Per sistema turistico locale si intende l'associazione tra soggetti pubblici e privati, che operano in un ambito territoriale definito, finalizzata alla realizzazione di programmi di attività orientati alla valorizzazione delle risorse e alla promozione dell'offerta turistica.

2. I sistemi turistici locali si evidenziano in un contesto turistico, caratterizzato dalla presenza diffusa di attrattive, beni, risorse e valori, ambientali, naturali e paesistici, antropologici, archeologici, architettonici, artistici, culturali, demografici, etnografici e storici, di prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato, di consuetudini, costumi, saperi e tradizioni che concorrono a costituire l'identità delle comunità locali e contribuiscono alla crescita economica, occupazionale e sociale del territorio.

### **Articolo 3**

#### **(Costituzione)**

1. La costituzione del sistema turistico locale è promossa dagli enti locali o da soggetti privati, associati o consorziati, attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria degli imprenditori che concorrono alla formazione dell'offerta turistica e con gli altri soggetti pubblici e privati interessati.

2. I sistemi turistici locali sono costituiti mediante un accordo in forma scritta, avente data certa, stipulato tra i soggetti pubblici e privati interessati. La scelta della forma giuridica e delle modalità di organizzazione è rimessa all'autonomia dei promotori.

3. Al sistema turistico locale aderiscono:

- a) i comuni, singoli o associati nelle forme di legge, compresi nell'ambito territoriale interessato;
- b) le comunità montane comprese nell'ambito territoriale interessato;
- c) le province competenti per territorio;
- d) i consorzi di natura privata o pubblica che operano per lo sviluppo turistico nell'ambito territoriale di riferimento;
- e) le camere di commercio industria artigianato e agricoltura competenti per territorio;
- f) le associazioni di categoria degli imprenditori turistici che operano nel territorio di riferimento.

4. L'adesione ad un sistema turistico locale ha carattere di esclusività per i comuni, singoli o associati, per le comunità montane, per le province e per i consorzi di natura privata o pubblica.

5. La partecipazione ai sistemi turistici locali è aperta all'adesione da parte degli altri soggetti privati e pubblici che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, alle condizioni stabilite nell'accordo con il quale sono costituiti e nel rispetto delle norme che disciplinano la forma giuridica adottata.

#### **Articolo 4**

##### **(Estensione territoriale)**

1. La dimensione di riferimento dei sistemi turistici locali è rappresentata da un'estensione territoriale che comprende almeno una provincia. È fatta salva, comunque, la possibilità per i comuni di non aderire ad alcun sistema turistico locale o di aderire, sulla base di una delibera motivata, ad un sistema turistico locale diverso da quello cui aderisce la provincia di appartenenza.

2. Il numero dei sistemi turistici locali che possono ottenere il riconoscimento non può comunque essere superiore a otto.

#### **Articolo 5**

##### **(Riconoscimento)**

1. Al fine di ottenere il riconoscimento, i promotori dei sistemi turistici locali presentano apposita domanda alla Direzione Generale dell'Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

2. La domanda di riconoscimento, redatta secondo le linee guida e la modulistica allegate alle presenti direttive, deve contenere i seguenti elementi:

- a) indicazione dei soggetti partecipanti;
- b) indicazione delle modalità di organizzazione;
- c) individuazione delle responsabilità;
- d) individuazione delle caratteristiche del contesto turistico territoriale;
- e) programma di attività e relativi progetti di sviluppo turistico.

3. Possono ottenere il riconoscimento i sistemi turistici locali che presentano i seguenti requisiti:

- a) coinvolgimento di un elevato numero di soggetti pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 3, comma 3;
- b) rilevante estensione territoriale, secondo quanto previsto dal precedente articolo 4;
- c) comprovata sussistenza di un contesto turistico, caratterizzato dall'offerta di attrattive, beni, risorse e valori, secondo quanto previsto dal precedente articolo 2, comma 2;
- d) presenza di un programma di attività e di relativi progetti di sviluppo;
- e) coerenza del programma di attività e dei relativi progetti di sviluppo con gli indirizzi della programmazione turistica regionale.

4. Le domande di riconoscimento possono essere presentate a partire dal 15 ottobre sino al 15 dicembre 2005.

5. Il riconoscimento dei sistemi turistici locali avviene con deliberazione della Giunta Regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.



6. La durata del riconoscimento è stabilita in tre anni, salvo il diverso termine indicato dal provvedimento amministrativo con il quale è concesso.

7. Al fine di consentire agli interessati di elaborare correttamente la richiesta di riconoscimento, di predisporre un programma di attività coerente con le linee della programmazione regionale, di operare con regolarità ed efficacia nella realizzazione dei programmi di attività e dei relativi progetti di sviluppo turistico, l'Assessorato regionale del Turismo Artigianato e Commercio predispone un apposito servizio di assistenza e accompagnamento alla costituzione, al riconoscimento e al mantenimento, previsto nel Por Sardegna e nel Complemento di Programmazione all'interno della Misura 4.5-Potenziare e qualificare l'industria turistica della Sardegna – Azione e.

8. L'istruttoria delle domande di riconoscimento e degli allegati programmi di attività è operata da una Commissione composta dal Direttore Generale dell'Assessorato, dal Direttore del Servizio Turismo, dal Direttore del Centro Regionale di Programmazione, da tre esperti di comprovata competenza professionale nominati dalla Giunta su proposta dell'Assessore.

9. Nel corso dell'attività istruttoria, la Commissione potrà richiedere ai proponenti ogni chiarimento e informazione utile al fine di maturare un giudizio compiuto sulla proposta e, eventualmente, chiedere l'integrazione della documentazione presentata o indicare la necessità di integrare il novero dei soggetti pubblici o privati partecipanti, così come formulare proposte e suggerimenti per il miglioramento della proposta presentata.

10. A conclusione del procedimento di valutazione la Commissione formulerà all'Assessore del Turismo un parere motivato in ordine al riconoscimento del sistema e all'entità del finanziamento da accordare per la realizzazione del programma di attività.

L'Assessore sottoporrà alla Giunta Regionale la proposta di riconoscimento del sistema e l'entità del finanziamento sulla base del parere della Commissione.

11. Il riconoscimento di sistemi turistici locali a carattere interregionale procede a seguito di apposita intesa tra la Regione Sardegna e le altre Regioni interessate.

## **Articolo 6**

### **(Programma di attività)**

1. Unitamente alla domanda di riconoscimento i sistemi turistici locali presentano alla Direzione Generale dell'Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio un programma di attività, articolato in specifici progetti di sviluppo.

2. Il programma di attività, riferito al contesto territoriale di ciascun sistema turistico locale, è elaborato secondo le linee guida e la modulistica allegate alle presenti direttive, e deve contenere, tra gli altri, i seguenti elementi:

- a) gli interventi previsti per ciascun progetto di sviluppo;
- b) gli obiettivi perseguiti con ciascun intervento;
- c) i risultati attesi a seguito di ciascun intervento;
- d) la sostenibilità di ciascun intervento;
- e) il piano finanziario, con indicazione delle fonti di finanziamento e di cofinanziamento, locali, regionali, interregionali, nazionali e comunitarie;
- f) il cronogramma delle attività;
- g) l'indicazione dei progetti di sviluppo già attivati sul territorio e delle relative fonti di finanziamento o di cofinanziamento.

3. I programmi di attività hanno, di norma, durata triennale.

4. Il programma di attività è realizzato mediante stralci attuativi annuali, soggetti ad approvazione entro trenta giorni dalla scadenza della precedente annualità, con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

5. La realizzazione del programma di attività e dei relativi progetti di sviluppo è soggetta a monitoraggio costante, a verifica periodica dei risultati parziali e alla valutazione finale dei risultati conseguiti.

## **Articolo 7**

### **(Interventi ammissibili)**

1. Sono considerati ammissibili i seguenti interventi:

- a) realizzazione di progetti pilota per l'utilizzo del patrimonio storico artistico e ambientale ai fini turistici, compresa la realizzazione di pacchetti di servizi turistici connessi;
- b) realizzazione di progetti pilota inerenti la valorizzazione delle tipicità locali di settori produttivi, in particolar modo dell'artigianato e dell'agro-alimentare delle aree dove operano le imprese;
- c) incremento dei flussi turistici dall'Italia e dall'estero, anche attraverso l'organizzazione diretta di voli low cost e charter, da ripartire tra gli operatori turistici del STL;
- d) organizzazione e promozione di un sistema di voucher spendibili tra tutti gli operatori turistici del STL, per i principali servizi quali pernottamenti, pasti, autonoleggi;
- e) costituzione di banche dati, predisposizione di materiale informativo;
- f) pubbliche relazioni rivolte a giornalisti e tour operator e realizzazione educational mirati;
- g) organizzazione a livello aggregato di operazioni che attualmente le singole imprese svolgono autonomamente (acquisti, servizi complementari alla ricezione, produzione di materiale promo-pubblicitario e certificazioni di qualità);
- h) partecipazione a manifestazioni fieristiche di settore e borse specializzate;
- i) attività di sensibilizzazione di operatori del settore dell'area di riferimento;

## **Articolo 8**

### **(Finanziamento)**

1. La Regione persegue gli obiettivi della politica turistica regionale anche attraverso il finanziamento dei programmi di attività e dei progetti di sviluppo dell'offerta turistica elaborati e realizzati dai sistemi turistici locali.

2. La coerenza del programma di attività e dei relativi progetti di sviluppo con gli indirizzi della programmazione turistica regionale è condizione per l'attribuzione dei finanziamenti regionali finalizzati alla valorizzazione delle risorse e alla promozione dell'offerta turistica.

3. Il riconoscimento è condizione per l'attribuzione del finanziamento previsto dall'articolo 5, comma 4, e dall'articolo 6, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 135.

4. L'erogazione dei fondi per la realizzazione dei programmi di attività si articola in tre annualità e, di norma, non può eccedere l'importo complessivo di euro 2.500.000,00 per ciascun sistema turistico locale.

5. Nella valutazione dei programmi di attività, ai fini del finanziamento, sono privilegiati gli interventi che producano vantaggi a medio e lungo termine per i territori interessati, con effetti destinati a protrarsi anche oltre la durata delle azioni previste.

6. L'istruttoria delle richieste di finanziamento è operata dalla stessa Commissione incaricata di istruire le domande di riconoscimento dei sistemi turistici locali. Sulle domande decide la Giunta, su proposta dell'Assessore del Turismo, come previsto al punto 10 del precedente art. 5.

7. Il finanziamento accordato al sistema turistico locale è erogato dall'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio per stati di avanzamento del programma di attività e dei progetti di sviluppo, secondo le modalità di seguito specificate:

- anticipazione del 50% dell'importo totale previsto per il primo anno;
- saldo del 50% dell'importo totale previsto per il primo anno per lo svolgimento dell'attività programmata, a seguito di presentazione dello stato di attuazione degli interventi relativi alla prima annualità, che devono essere attuati nel rispetto del cronogramma previsto, su richiesta del rappresentante legale;
- anticipazione del 50% dell'importo totale previsto per il secondo anno per lo svolgimento dell'attività programmata, previa consegna del rendiconto delle spese sostenute nella prima annualità e dello stralcio operativo del programma della seconda annualità, su richiesta del rappresentante legale;
- saldo del 50% dell'importo totale previsto per il secondo anno a seguito di presentazione dello stato di attuazione degli interventi relativi alla seconda annualità, che devono essere attuati nel rispetto del cronogramma previsto, su richiesta del rappresentante legale;
- anticipazione del 50% dell'importo totale previsto per il terzo anno per lo svolgimento dell'attività programmata, previa consegna del rendiconto delle spese sostenute nella seconda annualità e dello stralcio operativo del programma della terza annualità, su richiesta del rappresentante legale;
- saldo del 50% dell'importo totale previsto per il terzo anno a seguito di presentazione dello stato di attuazione degli interventi relativi alla terza annualità, che devono essere attuati nel rispetto del cronogramma previsto, su richiesta del rappresentante legale.

## **Articolo 9**

### **(Cofinanziamento)**

1. È condizione per accedere al finanziamento che il sistema turistico locale metta a disposizione una parte di fondi propri, pubblici o privati, per sostenere il programma di attività e i relativi progetti di sviluppo dei quali propone la realizzazione.

2. Il sistema turistico locale che intenda accedere ai fondi regionali è tenuto ad assicurare una quota di cofinanziamento pari al 20% dell'importo totale delle risorse necessarie per realizzare il programma di attività e i relativi progetti di sviluppo, facendone specifica indicazione nel piano finanziario.

## **Articolo 10**

### **(Spese ammissibili)**

1. Sono considerate ammissibili le seguenti spese:
  - a) Spese per l'incremento dei flussi turistici dall'estero anche attraverso convenzioni di co-marketing per la promozione turistica locale con operatori low-cost e di charter;
  - b) rimborsi spese per tour operator specializzati e giornalisti del settore partecipanti alle iniziative espressamente previste dal piano di attività;
  - c) affitti, noleggi, canoni, acquisto di servizi (materiale espositivo e allestimenti);
  - d) spese di viaggio e soggiorno per la partecipazione a manifestazioni mirate su mercati esteri e nell'ambito di fiere e mostre espressamente previste dal piano di attività, nel limite del 30% delle spese ammissibili per tale voce;
  - e) spese per la realizzazione di materiale illustrativo per attività di informazione;
  - f) spese per la realizzazione di materiale illustrativo riferito all'offerta turistico-ricettiva;
  - g) consulenze per i settori d'intervento;
  - h) spese generali strettamente connesse al funzionamento del sistema turistico locale nella misura massima del 5%;
  - i) spese per la redazione del piano di attività del sistema turistico locale nella misura massima del 2%;
2. Non sono considerate ammissibili le seguenti spese:
  - a) infrastrutture fisiche;
  - b) IVA, se recuperabile;
  - c) gettoni di presenza e remunerazione per eventuali organi societari;
  - d) attività di formazione;
  - e) spese di mera liberalità;
  - f) spese non espressamente riferite alla realizzazione del programma.

## **Articolo 11**

### **(Valutazione dell'attività)**

1. I sistemi turistici locali trasmettono all'Amministrazione una rendicontazione annuale sull'attività svolta, con indicazione dei risultati conseguiti, delle spese sostenute e delle modalità di impiego del finanziamento pubblico.
2. A conclusione del terzo anno di attività, termine ultimo per la realizzazione del programma nel suo complesso e dei singoli progetti attuativi, il sistema turistico locale provvede alla rendicontazione finale all'organo di controllo sui risultati conseguiti, le spese sostenute e l'impiego del finanziamento.
3. La regolarità della rendicontazione è condizione per l'erogazione del finanziamento e per l'ammissibilità delle spese sostenute nella realizzazione delle diverse fasi del programma di attività.
4. L'Amministrazione regionale ha libero accesso, a semplice richiesta, a tutta la documentazione in possesso dei beneficiari relativa ai programmi finanziati e può operare verifiche sul campo per accertare lo stato di avanzamento dei progetti di sviluppo e le modalità di effettiva realizzazione degli interventi.
5. È in facoltà dell'Amministrazione regionale, qualora ne sia fatta espressa richiesta motivata, concedere al sistema turistico locale la possibilità di effettuare una rimodulazione degli interventi programmati, al termine del primo e del secondo anno,

nonché di consentire una proroga, non superiore a sei mesi, per la conclusione del programma, al termine del terzo anno di attività.

## **Articolo 12**

### **(Revoca del riconoscimento)**

1. Il riconoscimento accordato al sistema turistico locale è revocato nei seguenti casi:
  - a) prolungata inattività;
  - b) accertata inadempienza rispetto allo scopo associativo;
  - c) difformità sostanziale delle attività realizzate rispetto al programma di attività;
  - d) irregolarità nel funzionamento o nella gestione;
  - e) recesso da parte dei soggetti aderenti, tale da comportare il venir meno dei requisiti indicati nei precedenti articoli 3, comma 3, e 4.
  - f) venir meno dei requisiti indicati nel precedente articolo 5, comma 3.
2. La revoca del riconoscimento comporta la revoca del finanziamento accordato e l'obbligo di restituzione da parte del sistema turistico locale o dei suoi aderenti delle somme già erogate, salva la possibilità di rendicontare le spese sostenute per la realizzazione della parte utile dell'attività svolta, qualora siano ritenute ammissibili.

## **Articolo 13**

### **(Rete regionale)**

1. La Regione provvede alla realizzazione e alla gestione della rete regionale dei sistemi turistici locali.
2. La rete regionale dei sistemi turistici locali costituisce uno strumento di acquisizione di elementi di cognizione, di condivisione di dati, di scambio di informazioni, di coordinamento delle attività e di monitoraggio dei progetti di sviluppo.
3. I sistemi turistici locali provvedono alla realizzazione e alla gestione di un proprio nodo informatico collegato alla rete regionale, alla predisposizione e all'aggiornamento dei contenuti e alla elaborazione dei dati e delle informazioni da mettere a disposizione dell'Amministrazione regionale o comunque da rendere pubblici.

## **Allegato B**

### **Modulo di presentazione della domanda di riconoscimento del sistema turistico locale e del piano di attività**

#### **COSTITUZIONE STL**

DENOMINAZIONE STL

AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

SOGGETTI PARTECIPANTI PUBBLICI
Elencare tutti i soggetti pubblici partecipanti all'STL

SOGGETTI PARTECIPANTI PRIVATI
Elencare tutti i soggetti privati partecipanti all'STL

PRESENTAZIONE DEI SOGGETTI PARTECIPANTI PUBBLICI
Max 2 pagine: caratteristiche, finalità, esperienze maturate rispetto alle attività proposte; ruolo previsto all'interno dell'STL

PRESENTAZIONE DEI SOGGETTI PARTECIPANTI PRIVATI
Max 2 pagine: caratteristiche, esperienze maturate rispetto alle attività proposte; ruolo previsto all'interno dell'STL

EVENTUALI ALTRI SOGGETTI INTERESSATI
Max 1 pagina: evidenziare se esistono rapporti di collaborazione con altri soggetti pubblici/privati non partecipanti all'STL ma che condividono obiettivi, strategia e piano di attività dell'STL; descrivere le eventuali tipologie di collaborazione e allegare la relativa documentazione.

ATTO GIURIDICO DI COSTITUZIONE DELL'STL (da allegare)
descrizione

#### **IN CASO DI STL AVENTE FORMA GIURIDICA AUTONOMA**

ORGANISMO DI GESTIONE
-----------------------

Organismo:  
Persona Responsabile:  
Tel.:  
Fax:  
e-mail:  
Indirizzo:

Referente:  
Tel.:  
Fax:  
e-mail:  
Indirizzo:

### **IN CASO DI STL NON AVENTE FORMA GIURIDICA AUTONOMA**

<b>SOGGETTO CAPOFILA</b>

<b>ORGANISMO DI GESTIONE</b>
------------------------------

Facente capo al soggetto capofila

Organismo:  
Persona Responsabile:  
Tel.:  
Fax:  
e-mail:  
Indirizzo:

Referente:  
Tel.:  
Fax:  
e-mail:  
Indirizzo:

## PIANO DI ATTIVITA'

Durata: (in mesi)
Costo totale (incluso intervento privato):
Contributo pubblico richiesto:
Cofinanziamento pubblico/privato (minimo 20% sul costo totale)

<b>SINTESI DEL PIANO DI ATTIVITA'</b>
Max mezza pagina in cui descrivere obiettivi, strategie di azione, azioni previste

<b>OBIETTIVI</b>
Definizione degli obiettivi stabiliti, possibilmente quantificati <ul style="list-style-type: none"><li>▪</li><li>▪</li><li>▪</li></ul> Descrizione degli obiettivi e del loro contributo agli obiettivi perseguiti dalle politiche regionali di settore

<b>DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA DEL PROGRAMMA</b>
Max 2 pagine

<b>INNOVAZIONE</b>
Max mezza pagina. Descrivere il valore aggiunto del piano di attività proposto in termini di innovazione, con riferimento ai servizi previsti per la domanda e/o l'offerta turistica del territorio, alle tecniche di marketing e alla promozione turistica del territorio.

<b>PRESENTAZIONE DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO DELL'STL</b>
Max 3 pagine. Breve descrizione del territorio, specificando i punti di forza e di debolezza, le opportunità offerte e i rischi cui è esposto; attrattori turistici esistenti; descrizione dei servizi turistici offerti; analisi della domanda turistica; descrizione dei mercati di riferimento; descrizione del grado di integrazione tra settori economici interessati al piano di attività;

<b>COERENZA E COMPLEMENTARIETÀ CON LE POLITICHE IN ATTO NEL TERRITORIO</b>
Max 1 pagina

<b>GRADO DI COINVOLGIMENTO DEL SISTEMA TERRITORIALE</b>
Max 1 pagina; indicare le azioni svolte per garantire il coinvolgimento del territorio nell'elaborazione della strategia e nella redazione del piano di attività (coinvolgimento soggetti pubblici, imprese)

<b>AZIONI PREVISTE</b>
Indicare le singole azioni previste dal piano di attività



<b>DESCRIZIONE DELLE AZIONI (da compilare per ciascuna azione)</b>
Max 2 pagine per azione
<b>Titolo dell'azione:</b>
<b>Descrizione:</b> (indicare anche il collegamento con la strategia)
<b>Soggetto responsabile:</b>
<b>Soggetti beneficiari delle azioni:</b> (chi sono, quali sono i loro bisogni, come l'azione prevista incide sui loro bisogni e come migliorerà la loro condizione)
<b>Tipologie di intervento previste:</b>
<b>Tipologie di spesa:</b>
<b>Eventuale utilizzo di infrastrutture esistenti:</b>
<b>Criteri indicativi di selezione dei progetti:</b>
-
-
<b>Risultati attesi:</b>
Indicatori di realizzazione quantificati
<b>Costo dell'azione:</b>
Costo totale:
Contributo pubblico richiesto:
Cofinanziamento pubblico/privato:

<b>COMPATIBILITÀ CON LE POLITICHE UE</b>
Max 2 pagine; indicare gli interventi a sostegno delle priorità sottoelencate:
<ul style="list-style-type: none"><li>• Ambiente: evidenziare eventuali azioni ambientali (risparmio idrico, energetico, gestione efficiente dei rifiuti); evidenziare il collegamento con altre azioni aventi rilevanza ambientale.</li><li>• Occupazione: evidenziare l'occupazione a regime</li><li>• Pari opportunità: individuare le azioni direttamente a sostegno delle politiche di pari opportunità</li></ul>

<b>DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA A REGIME</b>
Max 1 pagina; descrivere la struttura organizzativa, evidenziando ruoli, numero e caratteristiche del personale dedicato. Allegare organigramma.

<b>DESCRIZIONE DEL CIRCUITO FINANZIARIO E DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEL PIANO</b>
--

Max 2-3 pagine

**Sistema finanziario:**

- Ruolo dei principali soggetti:
- Schema del sistema finanziario:

**Sistema di controllo:**

- Misure di controllo della conformità alla normativa comunitaria (regola “de minimis”, appalti pubblici, pari opportunità uomini e donne, ecc.):
- Misure di controllo della conformità ai principi di buona gestione finanziaria:
- Misure di prevenzione, di individuazione e di correzione delle irregolarità finanziarie:

**CRONOGRAMMA DELLE AZIONI**

*(vedi allegato)*

**PIANO FINANZIARIO**

*(vedi allegato)*

.....  
(data)

.....  
(Firma del responsabile dell'STL)